

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -
Unità centrale di crisi

Registro - Classif:

All.: 1

Assessorato dell'Igiene, Sanità ed Assistenza
Sociale
Direzione Generale della Sanità
Servizio Prevenzione
Regione Sardegna
pec.ras@pec.regione.sardegna.it

e per conoscenza:
Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e P.A.

II.ZZ.SS.

CESME
protocollo@pec.izs.it

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e caprini

Organizzazioni dei veterinari

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini. Riscontro richieste deroghe alla movimentazione extra regionale da vita e da macello di animali sensibili alla malattia.

Facendo riferimento alle numerose richieste di deroga per la movimentazione di capi sensibili alla Blue tongue vaccinati e non vaccinati provenienti da territori con infezione in atto, e destinati ad aziende da vita e/o ad impianti di macellazione designati posti sul territorio nazionale, si fa presente che, data la numerosità delle richieste pervenute, le stesse sono state raggruppate in una tabella allegata, nella quale sono fornite le indicazioni, caso per caso, formulate di concerto con il CESME.

Come si evince dalla predetta tabella, per alcune movimentazioni **nulla osta** da parte della scrivente, ferma restando l'applicazione scrupolosa delle misure sanitarie di cui al Dispositivo prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013.

Inoltre si chiede di osservare le seguenti ulteriori condizioni sanitarie:

- gli animali devono essere correttamente vaccinati secondo le specifiche del vaccino e devono trovarsi nel periodo di immunità;

- le province di provenienza non devono essere tra quelle epidemiologicamente sconosciute negli ultimi 60 giorni,
- gli animali da vita devono permanere nell'azienda di destino per almeno 60 gg..

Per le restanti richieste di deroga, nel rispetto del principio di massima precauzione, nonché nelle more della revisione del citato provvedimento prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013, fermo restando che gli animali devono essere vaccinati in quanto a tutt'oggi c'è evidenza di circolazione virale in Sardegna, gli animali destinati alla macellazione immediata e destinati a stabilimenti designati, in accordo con il CESME, possono essere movimentati previo test PCR favorevole, da effettuarsi nei 7 giorni precedenti la movimentazione. Il costo di tale test deve essere a carico del richiedente, salva diversa disposizione da parte di codesto Assessorato.

Infine si ravvisa la necessità che codesto Assessorato trasmetta alla scrivente settimanalmente un riepilogo delle avvenute movimentazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to d.ssa Gaetana Ferri*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993